

COMUNE DI CASALCIPRANO
(Provincia di Campobasso)

STATUTO COMUNALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - DETTATI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1

LO STATUTO

Il presente Statuto è fonte dell'ordinamento comunale di Casalciprano nell'ambito dei principi e norme contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in seguito sempre richiamata come "Legge Fondamentale" e per le parti non abrogate nella legge 3 Agosto 1999 n. 265.

ARTICOLO 2

IL COMUNE

Il Comune di Casalciprano è costituito dalla popolazione residente nel suo territorio. Esso è Ente autonomo locale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.

Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite e delegate da leggi statali o regionali e secondo i principi di sussidiarietà e le svolge anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dell'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro funzioni sociali.

Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, nell'ambito dei propri Statuti e Regolamenti e delle Leggi di coordinamento di finanza pubblica.

ARTICOLO 3

SEDE COMUNALE E TERRITORIO

Gli organi del Comune di Casalciprano hanno sede nel palazzo denominato "Municipio" sito in Via Vittorio Veneto n. 26. Le adunanze degli organi si svolgono normalmente nella sede comunale; in casi eccezionali e per particolari esigenze, possono aversi anche in luoghi diversi.

La circoscrizione del Comune è costituita dal centro urbano, dalle seguenti frazioni:

- a) Valli
- b) Tedeschi

dalle seguenti borgate:

- a) Valla
- b) Colle Guardia

dai seguenti agglomerati:

- a) Foce - Foresta – Mulinello

e dalle singole abitazioni sparse sul suo territorio.

Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24/12/1954 n. 1228 approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

ARTICOLO 4

STEMMA E GONFALONE

Emblema del Comune di Casalciprano è lo stemma descritto come appresso: "di azzurro, al casale naturale, chiuso e finestrato di verde, tegolato di rosso, sopra un terrazzo erboso al naturale, sormontato da un sole d'oro. Ornamenti esteriori dal Comune".

Concesso con R.D. del 18 marzo 1929 ed iscritto nel libro araldico degli enti locali. Insegna del Comune di Casalciprano è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.

Il gonfalone esibito nelle cerimonie ufficiali, in altre pubbliche ricorrenze o per particolari eventi, deve essere sempre portato o scortato da un Vigile Urbano ed accompagnato dal Sindaco o da un Assessore.

ARTICOLO 5

ALBO PRETORIO

Per la pubblicazione di atti, avvisi o documenti previsti dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti, all'interno del Municipio è individuato un apposito spazio destinato ad "Albo Pretorio".

L'Albo Pretorio deve garantire che la pubblicazione sia accessibile, integrale e di facile lettura.

Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti, degli avvisi e dei documenti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione, ove necessita.

ARTICOLO 6

FINALITA'

Il Comune di Casalciprano rappresenta l'intera popolazione del suo territorio, ne garantisce e cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

Utilizza ogni forma di capacità e risorsa per l'esercizio delle funzioni affidate dall'articolo 9 della legge fondamentale.

Considera il cittadino singolo o associato il punto di riferimento costante di ogni attività comunale.

ARTICOLO 7

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

Il Comune di Casalciprano, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della legge fondamentale, realizza le proprie finalità utilizzando gli strumenti della programmazione.

Per la specificazione ed attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e del Comune stesso, il Comune di Casalciprano, per quanto di sua competenza, concorre avvalendosi dell'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali, religiose e di settore operanti o interessate al suo territorio. Il Comune di Casalciprano, sulla scorta

delle sue tradizioni storiche, sociali, ambientali, culturali e religiose ed in riferimento alla capacità realizzatrice della popolazione, nell'ambito delle sue competenze, individua nei settori del diritto al lavoro, allo studio, alla salute, del benessere economico, dell'assistenza sociale, della difesa dell'ambiente, del patrimonio culturale, dello sport e del turismo, quelli di perseguimento prioritario; in particolare:

- b) contribuisce alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche operanti nel territorio, sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con una adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni frequentanti le scuole poste sul territorio;
- c) tutela il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;
- d) opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi;
- e) adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente ed a tutelare il patrimonio storico, artistico, archeologico e naturalistico;
- f) adotta tutte le misure necessarie, anche con propri atti regolamentari, per attuare le direttive della Comunità Economica Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
- g) promuove ogni iniziativa, anche partecipando a quelle avviate da altri enti locali, che persegua la bonifica e la tutela dell'eco - sistema del fiume Biferno, con particolare riguardo alle sue peculiarità ambientali ed economiche;
- h) favorisce la promozione dell'attività turistica sul fiume Biferno e la fruizione dei suoi valori ambientali e paesaggistici in termini di occupazione del tempo libero, assicurando ogni sostegno ad enti ed associazioni che operano nel settore;
- i) promuove la ricerca, la conoscenza, la conservazione e la divulgazione del proprio patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costumi e di tradizioni locali;
- j) incoraggia l'attività sportiva, sociale e ricreativa del tempo libero espressione di tutte le età, nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a enti, organismi ed associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale;
- k) favorisce ogni forma di turismo, special modo se espressione di quello agricolo, sociale e giovanile.

Per il raggiungimento di tali finalità il Comune di Casalciprano può attivarsi sia direttamente che indirettamente promuovendo la costituzione di enti, associazioni, organismi culturali, religiosi, ricreativi, sportivi ed incentivando l'attività ed i programmi di quelli esistenti attraverso contributi economici e disponibilità di strutture, servizi ed impianti. A tal fine si fa carico della creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, associazioni ed organismi, privilegiando il volontariato e le finalità accennate. I modi di utilizzo delle strutture e dei servizi sono disciplinate da regolamento.

ARTICOLO 8

SVILUPPO ECONOMICO

Il Comune di Casalciprano, nell'ambito dei settori prioritari del diritto al lavoro e del benessere economico, provvede a:

- a) individuare attività e servizi comunali a crescente impegno di manodopera;

- b) promuovere ed attuare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;
- c) coordinare le attività commerciali e favorire l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
- d) sviluppare le attività turistiche, promuovendo l'ordinata espansione dei servizi turistici e ricettivi;
- e) concorrere nell'attuazione di scuole finalizzate alla formazione professionale.

ARTICOLO 9

COOPERAZIONE, COORDINAZIONE E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Il Comune di Casalciprano coopera con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti locali per realizzare un efficiente sistema delle Autonomie locali.

Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tiene conto del suo programma pluriennale.

Il consiglio comunale, in sede di formazione dei programmi dell'ente, individua le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ed indica alla Provincia le opere di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, nonché sociale, culturale e sportivo, che ritiene debbano essere realizzate, opportunamente motivando. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana e/o Unione dei Comuni di appartenenza.

Nell'ambito dei decentramenti di cui alla legge 15 marzo 1997 n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie Locali.

CAPO II - L'ATTIVITA' NORMATIVA

ARTICOLO 10

I REGOLAMENTI

Il Comune di Casalciprano, nell'ambito della sua autonomia, adotta nel rispetto della legge e dello Statuto, specifici regolamenti:

- a) per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici;
- b) per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
- c) per l'esercizio delle funzioni;
- d) per le materie la cui regolamentazione è prevista da leggi statali o regionali;
- e) per ogni altra materia di competenza comunale che il Consiglio nella sua autonomia intende razionalizzare e regolamentare.

ARTICOLO 11

FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

L'iniziativa per l'approvazione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere, alla Giunta ed ai cittadini.

Il Consiglio Comunale può nominare nel suo seno una commissione per i regolamenti.

I regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, fatti salvi i casi la cui competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto. Prima della loro adozione, gli schemi di regolamento verranno depositati presso l'ufficio di segreteria dell'Ente per quindici giorni, e del deposito verrà dato pubblico avviso onde consentire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione con la presentazione di osservazioni e memorie.

ARTICOLO 12

EFFICACIA DEI REGOLAMENTI

I regolamenti non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto.

La loro efficacia è limitata all'ambito comunale. Non possono contenere norme a carattere particolare. Non possono avere efficacia retroattiva.

I regolamenti dopo la loro adozione, ottenuto il visto di legittimità, dovranno essere pubblicati per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e diventeranno obbligatori e produrranno effetti dal quindicesimo giorno successivo a quello del termine della loro pubblicazione, salvo altra, specifica disposizione.

ARTICOLO 13

I REGOLAMENTI VIGENTI

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dall'entrata in vigore, salvo che lo Statuto non preveda termini più brevi.

Trascorso il termine senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di avere vigore le norme incompatibili.

I regolamenti possono essere abrogati per dichiarazione espressa del consiglio comunale, per incompatibilità con nuove disposizioni o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

CAPO III - PUBBLICI SERVIZI

ARTICOLO 14

QUALIFICAZIONE E FORME DI GESTIONE

I servizi pubblici locali hanno per oggetto la produzione di beni ed attività tesi a realizzare gli interessi sociali della collettività comunale e promuovere lo sviluppo economico e civile.

Le forme di gestione sono quelle elencate nel 3 comma dell'articolo 22 della legge fondamentale e scelte per ciascun servizio dopo attenta valutazione comparativa in riferimento alle dimensioni economiche ed alle particolarità tecniche che ne consiglino il tipo.

ARTICOLO 15

LA GESTIONE IN ECONOMIA

L'organizzazione e l'esercizio di servizi e lavori in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

ARTICOLO 16

LA CONCESSIONE A TERZI

I servizi, le attività ed i lavori che per la loro articolazione e natura non possono essere gestiti direttamente, ma che necessitano comunque di una gestione imprenditoriale, possono essere affidati a terzi con idonea concessione.

ARTICOLO 17

L'AZIENDA SPECIALE

Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile costituisce Aziende Speciali.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da un apposito statuto deliberato dal Consiglio Comunale e da regolamenti interni approvati dal Consiglio dell'Amministrazione dell'Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

ARTICOLO 18

L'ISTITUZIONE

L'Istituzione costituisce un organo strumentale del Comune diretto all'esercizio di uno o più servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

Nell'ambito delle norme di cui all'articolo 23 della legge fondamentale e di questo Statuto essa è dotata di autonomia gestionale e contabile.

La disciplina e l'attività dell'istituzione sono specificate nell'apposito regolamento e nel piano tecnico finanziario deliberato dal Consiglio Comunale.

Gli organi dell'istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, tutti nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

ARTICOLO 19

LA SOCIETA' PER AZIONI

La forma di gestione a mezzo di Società per Azioni, qualora si renda opportuna, sarà adottata tenendo conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge fondamentale.

CAPO IV - FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 20

GESTIONE ASSOCIATIVA E FORME

Il Comune di Casalciprano sviluppa i rapporti con gli altri enti pubblici territoriali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ARTICOLO 21

LE CONVENZIONI

Il Comune, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni che per loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione, stipula con gli altri enti apposite Convenzioni contenenti, in particolare: i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ARTICOLO 22

I CONSORZI

Per la realizzazione e la gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale il Comune promuove il Consorzio con altri enti interessati.

Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che ne disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale.

Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ARTICOLO 23

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Comune può promuovere e concludere appositi Accordi di Programma per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza di tutte le formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

ARTICOLO 24

L'UNIONE DI COMUNI

Il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, un'Unione di Comuni con altri contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, mediante l'approvazione di uno specifico Statuto e dei successivi regolamenti che determinino le norme relative al regolare funzionamento dell'unione stessa.

TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - GLI ORGANI DEL COMUNE

ARTICOLO 25

INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI

Sono organi fondamentali del Comune:

- Il Consiglio Comunale
- La Giunta
- Il Sindaco.

ARTICOLO 26

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, sociale, economico ed amministrativo del Comune di Casalciprano, ne controlla l'attuazione, adotta i provvedimenti generali ad esso attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, nonché quelli eventualmente richiesti allo stesso per l'attuazione di leggi o regolamenti.

Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalle leggi.

Le funzioni consiliari non possono essere oggetto di delega alla Giunta se non espressamente previsto dalla legge.

Il Consiglio Comunale, per un ottimale funzionamento, si doterà di un proprio regolamento.

Il regolamento dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche allo stesso.

Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti e speciali composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto delle minoranze.

La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con delibera del Consiglio Comunale di approvazione di apposito regolamento.

ARTICOLO 27

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

È istituita la Presidenza elettiva del Consiglio composta dal Presidente e Vice - Presidente nominati dal Consiglio nel suo seno, subito dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei componenti. Al Presidente o, in mancanza, al Vice - Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di organizzazione delle attività del Consiglio, convocazione, presidenza e direzione dei lavori.

Al Presidente del Consiglio spetta l'indennità di funzione mensile pari al 75% di quella stabilita per il Sindaco con l'apposito Decreto Ministeriale per i comuni di corrispondente fascia demografica. Successivi incrementi o diminuzioni dovranno essere stabiliti dal Consiglio Comunale. Per i lavoratori dipendenti che non si mettano in aspettativa l'indennità così determinata viene ridotta del 50%.

ARTICOLO 28

I CONSIGLIERI COMUNALI

I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Consiglio; le stesse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata la delibera di surrogazione che deve avvenire entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

In caso di assenza alla seduta di Consiglio Comunale il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza entro dieci giorni dalla stessa.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni, dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune.

I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi e nominano tempestivamente i rispettivi capigruppo. Per costituire un gruppo consiliare è necessaria l'adesione di almeno tre consiglieri tranne l'ipotesi in cui una lista di candidati risulti eletto in numero inferiore, in tal caso gli eletti possono comunque costituirsi in gruppo.

Lo "status" di consigliere comunale, le modalità e le forme di esercizio delle funzioni attinenti la carica, il diritto di iniziativa e di controllo, ove non specificatamente previsti dalla legge, sono disciplinati nell'apposito regolamento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 29

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei voti, il Regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle Commissioni Consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:

- gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;
- la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco;

- nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al Presidente almeno due giorni prima della seduta.
- il Presidente ha poteri di convocazione, sentito il Sindaco, e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;
- è fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;
- è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio i servizi, le attrezzature necessarie e le risorse finanziarie sono previamente concordate con il Sindaco e le relative norme regolamentari sono validamente assunte se il voto del Sindaco è fra quelli favorevoli;
- la gestione delle risorse finanziarie risponde alle regole della finanza pubblica e da' luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ARTICOLO 30

PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U.E.L.
5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

ARTICOLO 31

LA GIUNTA

La Giunta Comunale, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Consiglio, esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione e le funzioni alla stessa conferite, con leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Alla Giunta Comunale è attribuito il diritto di ricorso giurisdizionale per garantire il libero esercizio delle competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale garantiti dalla costituzione e dalle leggi di settore, nonché per la tutela degli interessi dell'Amministrazione e della comunità di Casalciprano.

Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione di cui sia stata stabilita l'attribuzione al Comune e non siano specificamente riservati ad altri organi del Comune stesso.

Compete in particolare alla Giunta Comunale:

- a) svolgere attività propositiva in relazione a tutte le decisioni che rientrano nelle competenze del Consiglio;
- b) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, compresi quelli per la realizzazione di opere pubbliche e l'organizzazione e funzionamento dei servizi;
- c) deliberare su appalti e contratti riguardanti l'attuazione di atti fondamentali adottati dal Consiglio, gestire il bilancio, amministrare il patrimonio del Comune, nei limiti e modi stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
- d) provvedere alla gestione della spesa corrente relativa alle funzioni ed ai servizi già istituiti dal consiglio comunale;
- e) deliberare in merito alla promozione di azioni e liti per la difesa delle ragioni e del patrimonio comunale;
- f) autorizzare ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado d'appello e nominare il difensore;
- g) nominare i componenti delle commissioni di concorso.

ARTICOLO 32

COMPOSIZIONE

La Giunta è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da quattro assessori compreso il Vice Sindaco, scelti tra i membri del Consiglio Comunale o anche tra cittadini italiani in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere Comunale

La nomina avviene con le modalità previste dalla legge.

Al Vice Sindaco ed agli altri componenti della Giunta spetta l'indennità di funzione mensile stabilita dall'apposito Decreto Ministeriale per i comuni di corrispondente fascia demografica. Successivi incrementi o diminuzioni dovranno essere stabiliti dalla Giunta Comunale. Per i lavoratori dipendenti che non si mettano in aspettativa l'indennità così determinata viene ridotta del 50%.

ARTICOLO 33

ORGANIZZAZIONE

L'attività della Giunta è collegiale. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

Il Vicesindaco svolge tutte le funzioni surrogatorie del Sindaco, in caso di sua assenza ed impedimento. Ogni altra modalità di organizzazione, funzionamento e convocazione può essere stabilita dalla Giunta stessa.

ARTICOLO 34

IL SINDACO

Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione comunale ed Ufficiale del Governo nel territorio di competenza e rappresenta il Comune a tutti gli effetti.

Le funzioni di Capo dell'Amministrazione e di Ufficiale del Governo non possono essere separate neanche con l'istituto della delega.

Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è responsabile dell'Amministrazione,
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- e) ha facoltà di delega;
- f) promuove ed assume iniziative per la cooperazione, coordinamento e collaborazione con gli altri enti pubblici;
- g) indice i referendum popolari;
- h) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- i) vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
- j) rilascia le autorizzazioni e concessioni;
- k) adotta ed emette i provvedimenti;
- l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, esercizi e servizi comunali;
- m) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali al fine di armonizzarli con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) sottoscrive i contratti nell'interesse del Comune e gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- o) acquisisce informazioni ed atti sull'intera attività del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative;
- p) sospende, nei casi più gravi, sentito il parere del Segretario, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi, se siano state indicate dal dipendente, in ottemperanza alla norme previste per gli impiegati civili dello Stato ed irroga le sanzioni disciplinari a lui attribuite per competenza dal regolamento;
- q) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- r) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno, dispone la convocazione e presiede le sedute del Consiglio Comunale;
- s) propone gli argomenti da trattare, dispone la convocazione e presiede le sedute della Giunta comunale;
- t) esercita i poteri previsti dall'art. 13 della legge n. 81 del 25/03/1993 nei termini e con le modalità ivi previste;
- u) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi dal presente Statuto e dai regolamenti.

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, svolge le funzioni di cui all'articolo 38 della legge fondamentale a lui attribuite da leggi statali e regionali o appositamente emanate in materia.

Chi sostituisce il Sindaco esercita contemporaneamente tutte le funzioni di cui al presente articolo.

Il Sindaco ha potere di indirizzo, di vigilanza e controllo ed esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, con facoltà di delega.

Esercita ogni funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità, il suo "status" e le cause di cessazione della carica.

Al Sindaco spetta l' indennità di funzione mensile stabilita dall'apposito Decreto Ministeriale per i comuni di corrispondente fascia demografica. Successivi incrementi o diminuzioni dovranno essere stabiliti dalla Giunta Comunale. Per i lavoratori dipendenti che non si mettano in aspettativa l'indennità così determinata è ridotta del 50%.

TITOLO III - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - NORME DI ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 35

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:

- 1) L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.
- 2) L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussione informata e decisioni sollecite e meditate.
- 3) Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 4) La struttura è organizzata per settori a fini omogenei.
- 5) L'organizzazione del lavoro è diretta al raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 36

FIGURA E COMPITI

Il Segretario del Comune di Casalciprano, esercita le funzioni dirigenziali previste dalla legge e sovrintende e coordina tutti gli uffici e servizi comunali, oltre ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Il Segretario comunale ha autonomia e responsabilità nello svolgimento della propria azione di direzione, nel rispetto, della definizione degli obiettivi programmatici, delle relative scale di priorità, delle conseguenti direttive generali e della verifica dei risultati relativi, spettanti agli organi politici.

Concorre, pur nella distinzione funzionale fra sfera politico-istituzionale e sfera amministrativo-operativa, alla identificazione ed alla formazione degli stessi obiettivi programmatici ed alla loro corretta attuazione, nell'ambito di una gestione efficiente ed ottimale delle risorse.

Esplica una necessaria funzione di raccordo, fra l'attività politico programmatica e quella gestionale, che si concretizza nel "potere d'imprimere" per direttive, l'orientamento

determinato alle strutture operative, di dare istruzione alle stesse, di controllarne l'operato, di coordinare l'azione, di organizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie. All'uopo, in particolare, ha potere di dirimere e sanzionare comportamenti ed azioni contrastanti, con gli indirizzi e le direttive espressi, secondo tempi e modi indicati nel regolamento organico del personale.

Promuove ed incentiva l'arricchimento, la rielaborazione e l'affidamento dei procedimenti amministrativo - operativi, proponendosi quale "polo dialettico" di studio, di ricerca e di progettualità. La legge stabilisce lo "status" giuridico ed economico del Segretario comunale e le responsabilità in merito all'attività svolta a servizio del Comune.

CAPO III - UFFICI E PERSONALE

ARTICOLO 37

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

1. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:
 - . esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
 - . organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
 - . avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;
 - . istituzione del controllo di gestione;
 - . responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
 - . incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi.

ARTICOLO 38

NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Sindaco, può nominare i responsabili dei procedimenti, degli uffici e dei servizi. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge non riserva agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
2. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
3. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione può avvenire a soggetti esterni mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

ARTICOLO 39

COMPITI E FUNZIONI

Il Comune di Casalciprano assume, come valore preminente, una politica del personale volta a valorizzare, con il lavoro, la dignità del lavoratore, nella consapevolezza che le risorse umane costituiscono l'elemento trainante, che vivifica ogni disposizione normativa e concretizza ogni obiettivo. Il Comune incentiva, in proposito, la programmazione del lavoro, e tende al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione dello stesso. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale. Il Comune disciplina con apposito regolamento:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) l'organizzazione dell'attività amministrativa comunale, in modo quanto mai omogeneo per dimensione ed economia;
- d) l'individuazione dei settori principali in cui si articola l'attività amministrativa;
- e) l'eventuale articolazione dei settori in "gruppi di servizio" ed "unità operative";
- f) le procedure per l'assunzione del personale, garantendo la necessaria idoneità tecnica e, imparzialità delle commissioni giudicatrici dei concorsi;
- g) l'attribuzione a favore del Segretario comunale di autonomia e responsabilità nell'alta direzione che gli compete;
- h) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina e le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari;
- i) le modalità di conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'articolo 51 comma 7 della legge fondamentale. Il regolamento previsto dal presente articolo deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo Statuto.

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO

CAPO I - GESTIONE, REVISIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 40

CONTABILITA' E BILANCIO

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune di Casalciprano è disciplinato dalla legge dello Stato. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.

Principi inderogabili del bilancio sono: l'universalità, l'integrità, il pareggio economico e finanziario.

Il bilancio deve essere redatto in guisa da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente.

Qualora nei termini stabiliti annualmente dalla legge o da altro termine di legge di rinvio, non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato lo schema predetto, predisposto dalla giunta si procede al commissariamento, con la procedura riportata nei seguenti commi.

Il Segretario comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al Sindaco entro cinque giorni dalla scadenza, l'avvenuto trascorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del

commissario ad acta per l'adempimento surrogatorio: La comunicazione deve pervenire al sindaco tramite il servizio di protocollo.

Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca la Giunta Comunale, entro i cinque giorni successivi, per procedere alla nomina del Commissario incaricato alla predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267 – 2000, scegliendolo tra il proprio revisore dei conti, i Segretari Comunali/Provinciali, Dirigenti o funzionari Amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, Revisori dei Conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari in materia di diritto amministrativo. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del D. Legs.vo 165/2001 e ai contratti di lavoro.

Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta Comunale nei termini di cui sopra, o la Giunta Comunale non provveda a nominare il Commissario, il segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, anche in caso di avvenuta nomina affinché provveda in merito ed avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

IL Commissario, nei successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i 20 giorni dalla data della lettera di invito.

Qualora poi il Consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, il Commissario invia su rogatoria provvede alla scadenza di tale termine ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, ai fini dell'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo 267/2000".

Il rendiconto comprende il conto del bilancio e del patrimonio.

Al bilancio di previsione è allegato il programma delle opere ed interventi.

Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale circa l'efficacia e l'efficienza della gestione.

ARTICOLO 41

DEMANIO E PATRIMONIO

Il Comune di Casalciprano ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità e sull'amministrazione del patrimonio.

ARTICOLO 42

CONTROLLO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore scelto tra le persone aventi i requisiti previsti dalla legge. Il revisore è nominato per svolgere l'incarico relativamente a 3 anni e può essere rinnovato per una sola volta.

Il revisore del conto collabora con gli organi comunali, quale consulente, sotto il profilo tecnico-contabile, in relazione ai poteri di indirizzo e controllo che competono agli stessi.

Vigila sulla coerenza e regolarità contabile e finanziaria della gestione.

Può formulare rilievi e/o proposte tendenti a concorrere al raggiungimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità di gestione.

Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Opera con la diligenza del mandatario. Un'apposita convenzione disciplina i rapporti tra Ente e revisore.

ARTICOLO 43

PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO

1.La Giunta nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto all'art. 48 ed all'art. 91 del T.U.E.L. ed avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'Ente.

1.La Giunta in mancanza dei responsabili dei servizi provvede all'approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

ARTICOLO 44

ACCETTAZIONE DI LASCITI E DONAZIONI

L'accettazione di lasciti e di donazioni e ' di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio.

ARTICOLO 45

CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione è un metodo attraverso cui l'organizzazione comunale governa le proprie attività per raggiungere i propri obiettivi. Esso in attuazione dell'art. n. 196 del T.U.E.L. deve tendere ai seguenti risultati:

- a) realizzare un costante monitoraggio tra mezzi impiegati e risultati ottenuti realizzando gestioni di servizi con criteri di efficienza ed economicità;
- b) realizzare la gestione di ogni servizio responsabilizzando gli addetti ai servizi stessi;
- c) realizzare indicatori sulla qualità dei servizi resi all'utenza;
- d) arricchire e rielaborare ogni procedimento per ottimizzare le risorse impiegate.

ARTICOLO 46

IL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE

Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 della legge fondamentale, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite da apposito regolamento.

TITOLO V-PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 47

NORME DI VALORIZZAZIONE

Il Comune di Casalciprano garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, con favore, il costituirsi di ogni associazione avente lo scopo di concorrere, con metodo democratico, alla predetta attività.

Assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni, comunque costituite, alla formazione dei propri programmi.

Favorisce il collegamento dei propri organi con le predette organizzazioni.

Promuove l'iniziativa popolare nelle forme consentite dalle leggi vigenti e con le modalità fissate con apposito regolamento, che deve garantire, in ogni caso, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, organismi e cittadini.

ARTICOLO 48

DIRITTO DI INIZIATIVA

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee, appartiene a tutti i cittadini, anche costituiti in gruppi consentiti dalla costituzione, per lo svolgimento di proprie iniziative.

Se non hanno sedi proprie idonee, l'amministrazione porrà a loro disposizione strutture e spazi pubblici che siano disponibili, precisando con apposito regolamento o con eventuale apposito provvedimento le condizioni e le modalità d'uso.

Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale possono convocare assemblee di cittadini, anche suddivisi in categorie, gruppi o classi per discutere problemi, per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

ARTICOLO 49

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

I cittadini possono:

- a) rivolgere istanze o petizioni relativamente ai problemi esclusivamente di rilevanza comunale;
- b) proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti, ad esclusione di quelle attinenti a materie di ordinamento contabile e tributario;

Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli organi comunali cui sono rivolte entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

Nel caso in cui le richieste non risultano specificatamente indirizzate, il Sindaco invita i proponenti ad indicare l'organo interessato;

Le istanze o le petizioni di cui alla lettera "a" possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le proposte di cui alla lettera "b" devono essere sottoscritte da non meno di 20 cittadini.

ARTICOLO 50

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto od indiretto si applicano le norme della legge 7 Agosto 1990 n. 241.

Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio dello stesso a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenirvi.

Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni potatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

Il regolamento disciplina le modalità e gli effetti degli interventi nel procedimento amministrativo.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 51

DIFENSORE CIVICO

È istituito l'Ufficio del difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Nomina, compiti e funzioni sono stabiliti da leggi e regolamenti.

ARTICOLO 52

FORME ASSOCIATIVE

Il Comune promuove e valorizza le libere forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti, i gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale o ivi operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, di tutela ambientale, di promozione di occupazione locale e delle politiche giovanili, senza distinzione di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali, garantendone la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento.

È istituito presso il Comune un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo, ivi compresi gli estremi di approvazione del proprio statuto.

Il Comune può stipulare con i soggetti di cui al 1 comma convenzioni per una migliore e coordinata gestione di specifiche attività integrative e di supporto ai servizi comunali.

Il Comune può acquisire pareri da parte delle associazioni qualora scelte amministrative di carattere generale possono incidere o produrre effetti sull'attività delle stesse.

Il Comune per la promozione e valorizzazione delle attività delle associazioni interviene nei modi e nelle forme previste nell'ultimo comma dell'articolo 7 del presente Statuto.

CAPO III - REFERENDUM E DIRITTI D'ACCESSO

ARTICOLO 53

REFERENDUM CONSULTIVI: PROPOSITIVO E ABROGATIVO

È ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei seguenti casi:

- a) personale;
- b) revisione dello Statuto;
- c) bilancio e tributi;
- d) espropriazioni per pubblica utilità e provvedimenti similari;
- e) designazioni e nomine;
- f) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.

È ammesso il referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale. Non è ammesso il referendum abrogativo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie, nonché in ordine a spese.

Hanno diritto a partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.

Le proposte per l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, devono essere puntualmente indicate. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che la proposta riguardi norme dello statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del sessanta per cento degli aventi diritto.

Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco. Si fa luogo a referendum consultivo qualora vi sia richiesta da parte di almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Casalciprano o su iniziativa della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Il regolamento disciplina: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità e gli effetti del referendum.

ARTICOLO 54

DIRITTO DI ACCESSO

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le "Gazzette Ufficiali" della Repubblica Italiana, i "Bollettini Ufficiali" della Regione Molise ed i "Regolamenti" del Comune di Casalciprano.

Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di atti o provvedimenti, previo pagamento dei soli costi.

ARTICOLO 55

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Il Comune di Casalciprano riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, decisioni e provvedimenti comunali.

Cura, pertanto, l'istituzione e sostiene con adeguati contributi di mezzi e strumenti idonei l'informazione e la divulgazione della conoscenza degli atti e delle attività comunali.

La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - PROVVEDIMENTI SULLO STATUTO

ARTICOLO 56

MODIFICA ALLO STATUTO

Il presente Statuto è suscettibile di modificazioni entro il termine di 120 (centoventi) dalla data di entrata in vigore di leggi che enunciano nuovi principi in materia di ordinamento dei Comuni ed in materia di disciplina dell'esercizio delle loro funzioni.

L'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura fissata dalla legge. Hanno iniziativa di proposta per le modifiche statutarie: la Giunta, il singolo consigliere ed i cittadini riuniti in un numero minimo di 50.

ARTICOLO 57

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto è pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione Molise, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

CASALCIPRANO